

STATUTO

PANDORA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: IVREA TO VIA MONTE BROGLIERO
3

Numero REA: TO - 812664

Codice fiscale: 06784280015

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-12-2006 - Statuto completo	2
--	---

	<u>ALLEGATO "B" ALL'ATTO N. 30.452/11513</u>	
	<u>S T A T U T O</u>	
	<u>Titolo I</u>	
	DENOMINAZIONE	
	Art. 1) E' costituita una società cooperativa denominata	
	"PANDORA ASSISTENZA Società Cooperativa Sociale".	
	SEDE	
	Art. 2) La società ha sede nel Comune di Ivrea, all'indirizzo	
	comunicato dall'organo amministrativo presso il registro delle imprese.	
	Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la società, si	
	intende eletto nel luogo risultante dal libro soci.	
	DURATA	
	Art. 3) La società ha durata fino al 31 dicembre 2084; i soci	
	nel rispetto dello statuto potranno decidere l'anticipato	
	scioglimento o la sua proroga.	
	SCOPO E OGGETTO DELLA SOCIETA'	
	Art. 4) La Cooperativa è retta e disciplinata secondo i principi della mutualità, senza fini di speculazione privata.	
	La Cooperativa si prefigge lo scopo di perseguire l'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1, comma 1°, lett. b) della legge	
	8 novembre 1991 n. 381, nel rispetto dei principi della cooperazione, della solidarietà, di una giusta distribuzione dei	

	guadagni e delle priorità dell'uomo. Operando secondo questi	
	principi, la Cooperativa intende organizzare un'impresa che	
	persegua, mediante la solidale partecipazione della base so-	
	ciale, l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate nelle	
	percentuali e come definito dalla legge.	
	La Cooperativa si pone l'obiettivo di creare e salvaguardare	
	l'occupazione per tutti i propri soci assicurando agli stes-	
	si, tramite la gestione in forma associata dell'attività la-	
	vorativa, le migliori condizioni economiche, sociali e pro-	
	fessionali nel rispetto delle leggi e delle norme vigenti,	
	del presente Statuto e del Regolamento interno.	
	La cooperativa può operare anche con terzi.	
	Art. 5) Considerata l'attività mutualistica della Cooperati-	
	va, così come definita dall'articolo precedente, nonché i re-	
	quisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati,	
	la Cooperativa ha come oggetto il seguente.	
	Per il raggiungimento del proprio scopo la Cooperativa potrà	
	assumere qualsiasi lavoro e qualunque attività in appalto o	
	in altra forma.	
	In via esemplificativa la Cooperativa svolgerà:	
	- Attività di pulizia, disinfezione, manutenzione, facchinag-	
	gio, trasporti per conto terzi, confezionamento e distribu-	
	zione pasti e bevande;	
	- Montaggi e smontaggi, confezionamento prodotti;	
	- Costruzione, manutenzione e pulizia aree verdi;	

	- Lettura contatori, consegna pacchi, plichi, giornali, riviste e oggettistica in genere;	
	- Organizzazione e gestione vacanze, ritrovi, incontri ed archivi;	
	- Gestione di pubblici esercizi;	
	- Attività di sensibilizzazione delle comunità locali entro cui la cooperativa opera, al fine di renderle più consapevoli e disponibili all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno, attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti.	
	Le attività di cui sopra possono essere realizzate direttamente e/o per conto di qualsivoglia committente sia direttamente che tramite strutture consortili. A tal fine la cooperativa si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.	
	La Cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonchè tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa:	
	1. assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme con-	

	sentite dalla legge, in imprese anche consortili, che svolga-	
	no attività analoghe o comunque accessorie all'attività so-	
	ciale;	
	2. dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed organismi econo-	
	mici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e svi-	
	luppare gli approvvigionamenti ed il credito;	
	3. costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ri-	
	strutturazione o il potenziamento aziendale ai sensi della	
	legge 59/92 e partecipare allo sviluppo e al finanziamento	
	delle cooperative sociali;	
	4. istituire una sezione di attività, disciplinata da apposi-	
	to regolamento per la raccolta di prestiti, limitata ai soli	
	soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento	
	dell'oggetto sociale, il tutto a norma e sotto l'osservanza	
	dell'art. 12 legge 127/71, dell'art. 11 legge 385/93 e di	
	quanto disposto in materia dalla delibera CICR del 3.3.94 e	
	successive norme di attuazione ed applicative.	
	A tal fine la Cooperativa richiederà le autorizzazioni neces-	
	sarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di	
	legge.	
	RACCOLTA DI FONDI FRA I SOCI	
	Art. 6) La cooperativa per meglio raggiungere i suoi scopi	
	potrà raccogliere risorse finanziarie tra i soci nel rispetto	
	dell'ultimo comma dell'articolo 2526 del C.C. Dovranno inol-	
	tre essere rispettate le direttive degli organismi preposti	

	alla tutela del credito e del risparmio; l'importo massimo	
	per ogni socio ed il tasso di interesse applicabile oltre ad	
	attenersi alle prescrizioni di cui all'articolo 13 del DPR n.	
	601 del 29/09/1973.	
	Titolo II	
	SOCI	
	Art. 7) La cooperativa non può avere un numero di soci infe-	
	riore a tre ma in tale caso devono essere tutte persone fisi-	
	che; in tutti gli altri casi i soci, con un minimo di nove,	
	possono fare parte della cooperativa anche persone giuridi-	
	che; quando il numero dei soci non supera i diciannove o	
	l'attivo patrimoniale non supera un milione di Euro si appli-	
	cano sempre le norme sulle società a responsabilità limitata,	
	articolo 2519 del C.C. in quanto compatibili.	
	Qualora il numero minimo venga violato esso va integrato en-	
	tro un anno, trascorso tale termine la società si scioglierà	
	e deve essere posta in liquidazione.	
	Possono far parte della cooperativa anche soci volontari, ai	
	sensi della legge 381/91.	
	QUOTE	
	Art. 8) Il valore nominale delle quote non può essere infe-	
	riore ad Euro 60,00 ne superiore ad Euro 500,00 (articolo	
	2525 del c.c.). Fatte salvo le deroghe di legge nella coope-	
	rativa nessun socio può essere titolare di una quota superio-	
	re ad Euro 100.000,00. Quando il numero dei soci supera i 500	

	lo statuto può elevare detto limite al 2% del capitale socia-	
	le.	
	REQUISITI DEI SOCI	
	Art. 9) L'atto costitutivo della società determina i requisiti dei soci stabilendo che in ogni caso gli stessi non potranno mai esercitare in proprio o per interposta persona un'attività uguale a quella della cooperativa.	
	PROCEDURA DI AMMISSIONE DI UN NUOVO SOCIO	
	Art. 10) L'ammissione di un nuovo socio è decisa dall'organo amministrativo su domanda dell'interessato il quale se persona fisica nella domanda dovrà indicare:	
	- Tutti i suoi dati riguardanti le proprie generalità;	
	- Numero di quote interessato a sottoscrivere specificando tempi e modalità di versamento;	
	se persona giuridica o società di persone od altro ente:	
	- Denominazione sociale con tutte le generalità del soggetto (sede, codice fiscale, iscrizione registro delle imprese);	
	- Dati anagrafici del legale rappresentante dell'ente con indicazione della fonte giuridica dei poteri per formulare la richiesta di ammissione a norma di legge;	
	Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:	
	a) Documentazione riguardante le referenze lavorative;	
	b) Documento di identità/certificato del Registro delle Imprese;	
	c) Certificato carichi pendenti e certificato penale;	

	d) Certificato medico di idoneità ai fini della tipologia di	
	lavoro svolto nella cooperativa.	
	La deliberazione di ammissione deve essere annotata a cura	
	dell'organo amministrativo nel libro soci, articolo 2528 del	
	Codice Civile nonchè il nuovo socio si impegna ad osservare	
	fedelmente lo statuto ed i regolamenti vigenti.	
	RESPONSABILITA' VERSO I TERZI	
	Art. 11) A norma dell'articolo 2518 del C.C. la cooperativa	
	risponde delle obbligazioni sociali esclusivamente con il	
	proprio patrimonio; in questo senso anche l'articolo 2536 del	
	C.C. (socio uscente ed erede).	
	DIRITTI DEI SOCI	
	Art. 12) I soci aventi le stesse caratteristiche hanno dirit-	
	to alla parità di trattamento, articolo 2516 del c.c.; inol-	
	tre in applicazione dell'articolo 2519 quando la cooperativa	
	è retta dalle norme applicabili alla Srl i soci hanno tutti i	
	diritti di cui all'articolo 2476 del C.C. dove applicabile.	
	I soci possono inoltre:	
	- Recedere dalla società;	
	- Ottenere il rimborso di quanto versato a titolo di capitale	
	sociale;	
	- Partecipare e votare alle deliberazioni dell'assemblea ed	
	alle elezioni delle cariche sociali;	
	- Usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla società	
	nei modi e nei limiti fissati dai regolamenti e dalle delibe-	

	razioni sociali;	
	- I soci che non partecipano all'amministrazione della so-	
	cietà hanno diritto di avere dagli amministratori della stes-	
	sa notizie sullo svolgimento degli affari sociali e consulta-	
	re, anche mediante l'assistenza di persone di loro fiducia, i	
	libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.	
	- Ogni socio può attivare a carico degli amministratori l'a-	
	zione di responsabilità il quale può inoltre chiedere, in ca-	
	so di gravi irregolarità nella gestione della società, la re-	
	voca degli amministratori a norma dell'art. 2476 del Codice	
	Civile.	
	Il socio danneggiato da atti dolosi o colposi degli ammini-	
	stratori ha sempre diritto al risarcimento dei danni (art.	
	2476 del Codice Civile).	
	Ogni socio ha diritto di recedere dalla società con le moda-	
	lità e condizioni di cui all'art 14 del presente statuto.	
	Il socio ha diritto poter esaminare, in quanto presentato da-	
	gli amministratori, il bilancio entro il termine previsto	
	dall'atto costitutivo e comunque entro massimo 120 giorni che	
	possono diventare 180 in particolari situazioni dalla chiusu-	
	ra dell'esercizio (art. 2478 bis del Codice Civile).	
	Il socio dissenziente od assente può impugnare le delibere	
	dell'assemblea entro novanta giorni dalla loro trascrizione	
	nel libro delle assemblee dei soci (art. 2479 ter del Codice	
	Civile).	

	In tutti i casi di riduzione del capitale sociale per perdite	
	è esclusa qualsiasi modifica delle quote di partecipazione	
	dei soci e dei diritti spettanti agli stessi (art. 2482 qua-	
	ter del Codice Civile).	
	Il passaggio di riserve a capitale sociale non può modificare	
	in nessun modo la partecipazione di ciascun socio alla so-	
	cietà (art. 2481 ter del Codice Civile).	
	CESSAZIONE DEL VINCOLO SOCIALE	
	Art. 13) La qualità di socio si perde in seguito a recesso	
	volontario, ad esclusione o morte del socio.	
	DECADENZA	
	Art. 14) La decadenza da socio ha luogo al verificarsi della	
	perdita dei requisiti previsti per l'ammissione oltre a tutti	
	i casi previsti dalla legge.	
	RECESSO	
	Art. 15) A norma dell'articolo 2532 del C.C. il recesso non	
	può essere parziale ed è azionabile nei casi previsti dalla	
	legge e dallo statuto sociale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con racco-	
	mandata alla società e l'organo amministrativo deve esaminare	
	la richiesta entro 60 giorni; qualora non sussistano le con-	
	dizioni deve darne notizia al socio che nei successivi 60	
	giorni può rivolgersi al Tribunale.	
	I recesso ha effetto, dal momento in cui viene accettato dal-	
	l'organo amministrativo.	

	Il socio può recedere quando:	
	- Perde i requisiti necessari per l'ammissione a socio;	
	- Non è più nella condizione di partecipare al raggiungimento	
	degli obiettivi sociali;	
	- Inizia un rapporto di lavoro in concorrenza con quello del-	
	la cooperativa e per questo viene escluso dalla stessa.	
	Tuttavia, l'organo amministrativo, al verificarsi dei casi in	
	cui la società si trovi in comprovate difficoltà economiche,	
	tali da rendere precaria la prosecuzione dell'attività o nei	
	casi in cui la società si trovi in liquidazione, sia volonta-	
	ria che giudiziale, o in stato di concordato preventivo, sia	
	giudiziale che stragiudiziale, o nei casi di liquidazione	
	coatta amministrativa, potrà subordinare il recesso al con-	
	senso dell'assemblea dei soci.	
	Si applica dove non in contrasto con le norme specifiche che	
	regolano la cooperativa, l'articolo 2473 del c.c.	
	ESCLUSIONE DEL SOCIO	
	Art. 16) In merito all'esclusione del socio si fa riferimento	
	agli articoli 2531 e 2533 del c.c.	
	Costituisce inoltre motivo di esclusione per il socio l'ap-	
	plicazione nei suoi confronti di una qualsiasi procedura con-	
	corsuale nonchè il protesto di titoli di credito a proprio	
	nome e/o firma, oltre all'esercizio della stessa attività in	
	proprio o mediante altro soggetto giuridico - se ricopre an-	
	che la carica di amministratore/consigliere - in concorrenza	

	con quella della società.	
	L'esclusione di un socio per i motivi evidenziati dovrà avvenire con il voto favorevole di soci che rappresentano minimo	
	il 70% dei soci aventi diritto di voto a norma dell'articolo	
	2533 del c.c.	
	MORTE DEL SOCIO	
	Art. 17) In caso di morte di un socio si fa riferimento all'articolo 2534 del c.c..	
	RIMBORSO QUOTA SOCIALE	
	Art. 18) A norma dell'articolo 2535 del c.c. il rimborso della quota sociale avviene sulla base dei criteri stabiliti dall'atto costitutivo, il capitale sociale versato, aumentato da eventuali finanziamenti in conto capitale e dividendi non distribuiti, ridotto di eventuali perdite di bilancio regolarmente approvato.	
	La somma dovrà essere restituita entro 24 mesi dal recesso od esclusione del socio mediante otto rate trimestrali di pari importo e con gli interessi legali.	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 19) Sono organi sociali:	
	a) l'Assemblea dei Soci;	
	b) l'Organo Amministrativo;	
	c) il Collegio dei Sindaci, se nominato.	
	MODIFICHE DEL CAPITALE SOCIALE: AUMENTO	
	Art. 20) Trattandosi di un tipo di società a capitale varia-	

	bile "capitale aperto" l'ingresso e l'uscita di un socio non	
	comporta modifica dell'atto costitutivo e quindi non incide	
	in alcun modo sugli adempimenti di pubblicità di cui all'art.	
	2436 del C.C.	
	MODIFICHE DEL CAPITALE SOCIALE: RIDUZIONE PER PERDITE	
	Art. 21) Quando le perdite sociali azzerano tutte le riserve	
	ed il capitale sociale, la società si scioglie a norma del-	
	l'art. 2545 duodecies quindi eventuali interventi di ricapi-	
	talizzazione vanno eseguiti prima che si sia verificato l'e-	
	vento che porta all'azzeramento del patrimonio netto.	
	TRASFERIMENTO DELLE QUOTE	
	Art. 22) Le quote sono trasferibili con effetto verso la so-	
	cietà solo con il consenso dell'organo amministrativo (arti-	
	colo 2530 del c.c.).	
	Il socio che intende cedere la proprie quota deve darne comu-	
	nicaione all'organo amministrativo mediante lettera racco-	
	mandata il quale dovrà dare la relativa autorizzazione od e-	
	sprimere il diniego entro 60 giorni da detta data; trascorso	
	tale termine senza alcuna comunicazione il socio può trasfe-	
	rre liberamente la quota ed il nuovo socio se ha i requisiti	
	previsti dallo statuto sociale, a cura dell'organo ammini-	
	strativo, deve essere iscritti nel libro dei soci.	
	L'eventuale provvedimento di diniego deve essere motivato e	
	contro il medesimo il socio può ricorrere in Tribunale.	
	Quando l'atto costitutivo vieti la cessione delle quote il	

	socio, trascorsi due anni dall'ingresso nella compagine so-	
	ciale, con preavviso di 90 giorni può recedere dalla società.	
	DISPONIBILITA' DELLE QUOTE	
	Art. 23) La partecipazione non può essere espropriata, fino a	
	quando il socio cooperatore fa parte della società, fino alla	
	scadenza della società stessa, articolo 2537 del C.C..	
	La quota può essere soggetta a pegno, usufrutto e sequestro	
	nel rispetto degli art. 2471 e 2471 bis del Codice Civile.	
	EMISSIONE DI TITOLI DI DEBITO	
	Art. 24) La società potrà emettere titoli di debito con deli-	
	bera di assemblea ordinaria con la presenza del 70% dei soci	
	con diritto di voto e con il voto favorevole di soci che rap-	
	presentano almeno il 90% dei presenti.	
	I titoli emessi potranno essere sottoscritti soltanto da in-	
	vestitori professionali, soggetti a vigilanza prudenziale, a	
	norma delle leggi speciali.	
	La delibera della società dovrà inoltre stabilire l'importo	
	massimo indicando anche il tasso di interesse e la durata	
	dando mandato all'organo amministrativo il quale potrà proce-	
	dere all'emissione anche in più momenti in base alle neces-	
	sità finanziarie ed altri elementi rimessi alla diligente va-	
	lutazione del medesimo.	
	Titolo III	
	ASSEMBLEA SOCI	
	Art. 25) L'assemblea è composta da tutti i soci che interven-	

	gono nel rispetto delle disposizioni che regolano il presente	
	statuto ed a norma dell'articolo 2538 del c.c. possono inter-	
	venire solo soci iscritti nel libro dei soci almeno novanta	
	giorni prima della data fissata per l'adunanza.	
	L'assemblea legalmente costituita e convocata a norma del-	
	l'art. 26 rappresenta l'universalità dei soci e le sue deli-	
	berazioni, prese in conformità della legge e dello statuto,	
	obbligano tutti i soci.	
	La constatazione della legale costituzione dell'assemblea è	
	fatta dal Presidente, ed una volta avvenuta tale constatazio-	
	ne, la validità delle sue deliberazioni non può essere conte-	
	stata per astensione dal voto o per l'eventuale allontanamen-	
	to di intervenuti che si vengano a verificare nel corso della	
	adunanza per qualsiasi ragione o motivo.	
	CONVOCAZIONE ASSEMBLEA	
	Art. 26) L'assemblea deve essere convocata almeno una volta	
	all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio so-	
	ciale, tale termine potrà essere prorogato fino a 180 giorni,	
	a norma dell'art. 2478 bis il quale richiama l'art. 2364 del	
	Codice Civile, quando particolari esigenze relative alla	
	struttura ed oggetto della società lo richiedano; dette ra-	
	gioni vanno segnalate dagli amministratori nella relazione di	
	cui all'art. 2428 del Codice Civile.	
	La convocazione deve essere effettuata con comunicazione con-	
	tenente l'ordine del giorno da spedirsi con raccomandata con	

	ricevuta di ritorno ai soci non meno di 8 (otto) giorni prima	
	di quello fissato per l'adunanza od in alternativa a discre-	
	zione dell'organo amministrativo mediante affissione dell'or-	
	dine del giorno all'interno dei locali aziendali in modo vi-	
	sibile da parte di tutti i soci almeno 15 giorni prima della	
	data fissata per l'adunanza. La comunicazione può contenere	
	anche l'indicazione del giorno per l'eventuale adunanza in	
	seconda istanza qualora non venisse raggiunto il Quorum mini-	
	mo previsto nella prima data stabilita.	
	In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa	
	regolarmente costituita quando sono presenti direttamente o	
	per delega tutti i soci con diritto di voto e sono intervenuti	
	od informati tutti gli amministratori ed il Collegio Sin-	
	dacale se esistente a norma dell'art. 2479 bis del Codice Ci-	
	vile e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti	
	dell'ordine del giorno; circostanze che dovranno risultare a-	
	gli atti della società.	
	L'assemblea può tenersi nella sede sociale od altrove purchè	
	in Italia.	
	RAPPRESENTANZA SOCI	
	Art. 27) Il socio in caso di sua assenza, può farsi rappre-	
	sentare all'assemblea della società mediante semplice delega	
	scritta ai sensi dell'art. 2479 bis del Codice Civile.	
	QUORUM DELIBERATIVO	
	Art. 28) L'assemblea ordinaria è validamente costituita con la	

	presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà (50%)	
	di coloro regolarmente iscritti a libro soci ed aventi i re-	
	quisiti per votare e delibera con la maggioranza assoluta dei	
	presenti; mentre l'assemblea straordinaria che ha all'ordine	
	del giorno modifiche dell'atto costitutivo e decisioni che	
	comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale od	
	una rilevante modifica dei diritti dei soci delibera con il	
	voto favorevole di almeno il 50% dei soci della cooperativa	
	aventi diritto di voto.	
	In seconda convocazione l'assemblea si reputa validamente co-	
	stituita, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.	
	Ciascun socio cooperatore ha diritto ad un voto qualunque sia	
	il valore della quota posseduta a norma dell'articolo 2538	
	del c.c.	
	L'azione di responsabilità contro gli amministratori può es-	
	sere oggetto di rinuncia o transazione da parte della società	
	purchè approvata dalla maggioranza dei soci in assemblea or-	
	dinaria rappresentanti almeno i 2/3 dei soci con diritto di	
	voto e nello stesso tempo che non si oppongano soci rappre-	
	sentanti almeno il 10% di coloro che hanno diritto di voto.	
	In ogni caso per le decisioni riguardanti le modifiche del	
	capitale sociale o scioglimento della società, il quorum pre-	
	sente necessario per deliberare legittimamente - in assemblea	
	straordinaria - non potrà essere inferiore al 50% dei soci	
	con diritto di voto e la delibera è valida solo se assunta	

	con il 90% del voto favorevole dei presenti.	
	Infine qualora l'assemblea straordinaria fosse chiamata a de-	
	cidere in merito alle conseguenze del recesso di un socio,	
	con esclusione del voto del medesimo, delibera con il 90% dei	
	presenti aventi diritto al voto e che rappresentino almeno il	
	50% degli aventi diritto ad intervenire in assemblea.	
	PRESIDENTE ASSEMBLEA	
	Art. 29) Le assemblee devono essere presiedute dal Presidente	
	del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico.	
	In difetto, assumerà la funzione di presidente il socio desi-	
	gnato dalla maggioranza degli intervenuti.	
	Spetta al Presidente dell'assemblea dirigere a norma di leg-	
	ge, regolare la discussione e stabilire le modalità per le	
	singole votazioni, spetta all'assemblea designare il segreta-	
	rio che assista il presidente nelle seguenti operazioni:	
	- accertare la regolarità della costituzione mediante il con-	
	trollo della regolare convocazione dei soci;	
	- identificazione dei partecipanti e loro legittimazione ad	
	intervenire in assemblea;	
	- accertamento del risultato delle votazioni con espressa e	
	separata indicazione di chi ha votato a favore, astenuto o	
	contro gli argomenti all'ordine del giorno a norma del-	
	l'art.2371 del Codice Civile.	
	I verbali dell'assemblea devono essere letti e messi in vota-	
	zione nella seduta, qualunque sia il numero dei soci rimasti	

	presenti alla lettura.	
	Titolo IV	
	NOMINA ORGANO AMMINISTRATIVO	
	Art. 30) La società è amministrata da un amministratore unico	
	o da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di	
	2 (due) ad un massimo di 5 (cinque) membri, nominati per la	
	prima volta dall'atto costitutivo e successivamente dall'as-	
	semblea.	
	Possono essere nominati amministratori solo i soci cooperato-	
	ri ovvero coloro che sono espressamente indicati dai soci co-	
	operatori persone giuridiche a norma dell'articolo 2542 del	
	c.c. e durano in carica a tempo determinato per il periodo	
	deciso dai soci in applicazione dell'art. 2479 del Codice Ci-	
	vile e sono rieleggibili.	
	A tutti gli amministratori si applica l'articolo 2390 del	
	c.c. in materia di concorrenza.	
	NOMINA PRESIDENTE E ATTRIBUZIONI DELEGHE	
	Art. 31) Il consiglio di amministrazione, qualora non vi ab-	
	bia provveduto l'assemblea, elegge fra i propri membri il	
	presidente, il quale resta in carica per la durata del manda-	
	to, come amministratore.	
	Il consiglio di amministrazione, inoltre, può nominare, fra i	
	membri, un Vice-Presidente ed uno o più amministratori dele-	
	gati qualora i singoli componenti non siano stati destinatari	
	di specifici poteri di amministrazione da espletare ai sensi	

	e per gli effetti dell'art. 2475 del Codice Civile.	
	Lo stesso consiglio, infine, nomina di volta in volta un se-	
	gretario, scelto fra i suoi membri o anche estraneo.	
	ADUNANZA DEL CONSIGLIO	
	Art. 32) Il consiglio di amministrazione per le deliberazioni	
	a cui è obbligatoriamente chiamato, si riunisce nella sede	
	sociale od altrove, purchè nel territorio italiano, tutte le	
	volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne	
	sia fatta domanda da almeno la metà più uno dei Consiglieri.	
	Il consiglio viene convocato dal Presidente con lettera da	
	spedirsi almeno otto giorni prima della adunanza agli ammini-	
	stratori.	
	In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegrammi da	
	spedirsi almeno tre giorni liberi prima della seduta.	
	In difetto di tale formalità o termini il consiglio delibera	
	validamente con la presenza di tutti i Consiglieri ed i sin-	
	daci se nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni si richiede la presenza	
	ed il voto favorevole della maggioranza degli amministratori	
	in carica, in caso di parità viene considerato approvato	
	l'ordine del giorno votato dal Presidente.	
	Qualora il Consiglio di Amministrazione fosse composto da due	
	Consiglieri in caso di parità di voto la delibera deve inten-	
	dersi respinta.	
	Il Consiglio di amministrazione decade, qualora, il Presiden-	

	te oltre a rinunciare alla carica di Presidente rinuncia an-	
	che a quella di Consigliere; in tal caso l'intero Organo Am-	
	ministrativo deve intendersi decaduto e dovrà essere convoca-	
	ta la assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.	
	Di ogni adunanza viene redatto processo verbale da scrivere	
	in apposito libro e da firmare da parte del Presidente e del	
	Segretario.	
	POTERI ORGANO AMMINISTRATIVO	
	Art. 33) Al consiglio di amministrazione o all'Amministratore	
	unico sono conferiti tutti i poteri di ordinaria e straordi-	
	naria amministrazione della società esclusi quelli che per	
	legge sono riservati all'assemblea, salva la concorrente com-	
	petenza relativa agli atti giuridici affidata agli ammini-	
	stratori in conformità a quanto qui di seguito precisato e	
	salva diversa deliberazione assunta dall'assemblea in sede di	
	nomina del Consiglio di Amministrazione, con obbligo, in tal	
	caso, per la società di iscrivere nel registro delle imprese	
	le eventuali limitazioni dei poteri conferiti.	
	Spettano disgiuntamente a ciascun membro del Consiglio di Am-	
	ministrazione i seguenti compiti e poteri amministrativi:	
	- gestione dei rapporti bancari (versamenti, prelievi, emis-	
	sione di assegni e quant'altro con esclusione dell'apertura e	
	chiusura dei medesimi);	
	- gestione dei rapporti con i fornitori e clienti;	
	- gestione dei rapporti con il personale dipendente;	

	con i limiti indicati nell'atto di nomina e nel rispetto del-	
	l'art. 2475 del Codice Civile.	
	Le competenze di cui all'ultimo comma dell'art. 2475 del Co-	
	dice Civile sono sempre di spettanza del Consiglio di Ammini-	
	strazione (redazione del progetto di bilancio, aumento di ca-	
	pitale in particolari situazioni e progetto di fusione e	
	scissione) nonchè quanto previsto dall'ultimo comma dell'ar-	
	ticolo 2928 del C.C. (motivazione di esclusione di nuovi so-	
	ci).	
	RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'	
	Art. 34) All'Amministratore Unico o al Presidente del consi-	
	glio di amministrazione nonchè agli amministratori e/o vice-	
	presidenti autorizzati dal consiglio stesso è attribuita la	
	firma e la rappresentanza della società, sia nei confronti di	
	terzi, sia in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed	
	istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giu-	
	risdizione.	
	NOMINA AMMINISTRATORI DELEGATI E DIRETTORI	
	Art. 35) Il Consiglio di Amministrazione, provvedendo alla	
	nomina di uno o più amministratori delegati, ne determina i	
	poteri nei limiti dell'art. 2381 del Codice Civile e gli e-	
	ventuali compensi, con l'osservanza delle norme di legge e	
	dello Statuto a norma del 2° comma dell'Art.2389 sempre del	
	Codice Civile.	
	All'Amministratore Unico od al Consiglio di Amministrazione	

	competete la nomina dei direttori, procuratori, e mandatari in	
	genere per determinati atti o categorie di atti come la de-	
	terminazione delle relative condizioni.	
	COMPENSO ORGANO AMMINISTRATIVO	
	Art. 36) L'Amministratore Unico o gli amministratori hanno	
	diritto ad un emolumento annuale che sarà di volta in volta	
	stabilito dall'assemblea ordinaria, oltre il rimborso delle	
	spese sostenute per l'esecuzione del mandato, a norma del-	
	l'art. 1720 del Codice Civile, salvo diversa deliberazione	
	assembleare.	
	Potrà inoltre essere assegnato agli amministratori una inden-	
	nità ragguagliata ad anno, anche sotto forma di partecipazio-	
	ne agli utili, nonchè una indennità di fine rapporto, anche	
	in forma assicurativa.	
	Titolo V	
	CONTROLLO LEGALE DI CONTI	
	Art. 37) La società, in considerazione della facoltà consen-	
	tita dall'art. 2477 del Codice Civile, per ora prescinde dal-	
	la sorveglianza di un collegio sindacale. La società provve-	
	derà comunque alla nomina del collegio sindacale composto da	
	tre sindaci effettivi e due supplenti operanti a norma di	
	legge, qualora si avverassero le condizioni previste dalla	
	legge anche in applicazione dell'articolo 2519 del c.c., in	
	tal caso il collegio provvederà ad esercitare anche il con-	
	trollo contabile con le modalità di cui all'articolo 2409ter	

	del C.C..	
	Le caratteristiche professionali dei componenti del collegio	
	sindacale saranno quelle previste dall'art. 2397 e seguenti	
	del Codice Civile.	
	La società per ora ritiene di non dare corso alla nomina di	
	un revisore contabile comunque in futuro potrebbe attivare	
	detta opportunità concessa dalla legge ed in tal caso sarà	
	l'assemblea ordinaria di nomina che determinerà la durata	
	dell'incarico, il compenso annuale e relative funzioni.	
	In caso di nomina il revisore dovrà comunque annualmente for-	
	nire all'assemblea convocata per esaminare ed approvare il	
	bilancio e quindi dovrà essere disponibile almeno 15 giorni	
	prima di detta data, una relazione riguardante il controllo	
	dei crediti e debiti commerciali alla data di chiusura del-	
	l'esercizio, le modalità di utilizzo delle linee di credito	
	bancario durante tutto l'esercizio, l'ammortamento dei mutui	
	con il pagamento delle rate scadute, il pagamento delle impo-	
	ste e degli oneri sociali.	
	In caso di elezione dell'organo di controllo il diritto di	
	voto assembleare è proporzionato alle quote possedute.	
	Titolo VI	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	Art. 38) Il patrimonio della cooperativa è costituito come	
	segue:	
	a) dal capitale sociale dei soci cooperatori che è variabile	

	ed è formato da un numero illimitato di quote nominative,	
	ciascuna del valore nominale di Euro 60,00;	
	b) dal capitale sociale di eventuali soci sovventori, rappre-	
	sentato da quote nominative ciascuna del valore nominale di	
	Euro 500,00 destinato alla costituzione del fondo per lo svi-	
	luppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il poten-	
	ziamento aziendale;	
	c) dalla riserva legale;	
	d) dalle riserve indivisibili.	
	BILANCIO DI ESERCIZIO	
	Art. 39) L'esercizio sociale inizia il primo Gennaio e termi-	
	na il trentuno Dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale, l'Organo amministrativo	
	è tenuto a compilare il bilancio di cui all'art. 2423 del Co-	
	dice Civile che dovrà essere sottoposto all'approvazione del-	
	l'assemblea unitamente alla relazione sulla gestione di cui	
	all'art. 2428 del Codice Civile nonchè nel rispetto dell'ar-	
	ticolo 2545 dovranno indicare specificatamente i criteri se-	
	guiti nella gestione sociale per il conseguimento dello i	
	scopo mutualistico.	
	Il bilancio regolarmente approvato dovrà essere depositato a	
	cura dell'organo amministrativo presso il registro delle im-	
	prese competente per territorio in base alla sede sociale	
	nonchè presso l'albo delle cooperative a mutualità prevalente	
	tenuto sempre dal registro delle imprese competente a riceve-	

	re il deposito del bilancio medesimo.	
	UTILE DI ESERCIZIO	
	Art. 40) L'utile netto risultante dal bilancio sociale rego-	
	larmente approvato a norma dell'articolo 2478 bis del c.c.	
	dovrà essere ripartito nel seguente modo:	
	a) una quota che dovrà essere stabilita dall'assemblea e che	
	non dovrà essere inferiore alla misura prescritta dalla legge	
	(30%), deve essere assegnata al la riserva legale (articolo	
	2545quater del c.c.);	
	b) una quota del 3% ai fondi mutualistici per la promozione e	
	lo sviluppo della cooperazione con le modalità previste dalla	
	legge;	
	c) un eventuale dividendo ai soci cooperatori nella misura	
	tale da non superare il massimo consentito oltre il quale si	
	perdono i requisiti mutualistici ai fini fiscali;	
	d) un eventuale dividendo da destinare ai soci sovventori	
	nella misura pari a quello riconosciuto ai soci cooperatori	
	aumentato al massimo del 2%;	
	e) una eventuale quota da destinare, nei limiti consentiti	
	dalla legge n.59/92 art. 7, alla rivalutazione delle quote	
	sociali;	
	f) un'eventuale quota destinata ai soci lavoratori a titolo	
	di rimborso nel rispetto di quanto previsto dalla legge in	
	materia;	
	g) un'eventuale quota destinata alla riserva divisibile a fa-	

	vore dei possessori di strumenti finanziari;	
	h) quanto residua alla riserva straordinaria indivisibile.	
	In ogni caso l'assemblea potrà decidere di accantonare, dopo	
	aver mandato a riserva legale ed accantonato l'importo per i	
	fondi mutualistici, tutto a riserva indivisibile.	
	RISTORNI	
	Art. 41) Qualora le disponibilità economiche lo permettano e	
	l'Assemblea lo deliberi in sede di approvazione del bilancio,	
	la Cooperativa potrà erogare ristorni ai soci conferenti sot-	
	to forma di ulteriori integrazioni del prezzo dei conferimen-	
	ti apportati, in base alla qualità e quantità del lavoro pro-	
	dotto nell'arco dell'esercizio, il tutto secondo quanto me-	
	glio disciplinato in apposito regolamento.	
	L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera	
	sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito	
	mediante una o più delle seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- emissione di nuove azioni di capitale;	
	- emissione di strumenti finanziari.	
	SCIoglimento della SOCIETA'	
	Art. 42) La società si scioglie per tutte le cause di cui al-	
	l'articolo 2545duodecies del C.C..	
	DEVOLUZIONE PATRIMONIALE	
	Art. 43) In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'ob-	
	bligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi	

	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coopera-	
	zione, ad eccezione dell'importo riferito a:	
	a) quote di partecipazione cooperativa e i dividendi even-	
	tualmente maturati;	
	b) conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente	
	rivalutati e i dividendi eventualmente maturati;	
	c) quote versate dai soci lavoratori, eventualmente rivaluta-	
	te e i dividendi eventualmente maturati;	
	DISPOSIZIONI FINALI	
	Art. 44) Si riepilogano i requisiti delle cooperative a mu-	
	tualità prevalente ex art. 2514 C.C. recepiti, a tutti gli	
	effetti di legge, nel presente statuto:	
	- divieto di distribuzione di dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale sociale versato, ai	
	sensi dell'art. 2514 comma 1, lett. a, C.C.;	
	- divieto di remunerazione degli eventuali strumenti finan-	
	ziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura	
	superiore di due punti rispetto al limite massimo previsto	
	per i dividendi ai sensi dell'art. 2514, c. 1, lett. b, C.C.;	
	- divieto di distribuzione di riserve ai soci operatori ai	
	sensi dell'art. 2514, c. 1, lett. c, C.C.;	
	- obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della so-	
	cietà, dell'intero patrimonio netto residuo ai fondi mutuali-	
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai	

	sensi dell'art. 2514, c. 1, lett. d, C.C..	
	I principi in materia di remunerazione del capitale e degli	
	strumenti finanziari, di riserve indivisibili, di devoluzione	
	del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli u-	
	tili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono esse-	
	re di fatto osservati.	
	RINVIO	
	Art. 45) Per quanto non contemplato nel presente statuto si	
	intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile in ma-	
	teria di società a responsabilità limitata a norma dell'art.	
	2519 2° comma - in quanto applicabili - e delle leggi specia-	
	li in materia.	
	In originale firmato:	
	MELAI Roberto Gaetano	
	Aldo PRESBITERO Notaio	
	Copia su supporto informatico conforme all'originale del do-	
	cumento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 20, comma 3,	
	del DPR n. 445\2000.	
	Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la	
	C.C.I.A.A. di Torino - autorizzazione del Ministero delle	
	finanze - Direzione Generale delle Entrate per il Piemonte -	
	sezione staccata di Torino n. 9\2000 del 26 settembre 2000.	